

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1033)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**
(MORO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**
(COLOMBO EMILIO)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**
(FERRARI - AGGRADI)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**
(DONAT - CATTIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 DICEMBRE 1969

Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro familiari

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di venire incontro più efficacemente alle crescenti esigenze delle nostre numerose collettività all'estero e l'impegno di soddisfare in misura sempre maggiore i bisogni sociali, hanno reso urgente la soluzione giuridico-amministrativa di due problemi che da tempo vengono affrontati in maniera provvisoria su un piano eminentemente pratico: quello di curare adeguatamente all'estero l'istruzione e l'educazione dei figli dei lavoratori emigrati e quello di provvedere alla formazione ed al perfezionamento professionale dei lavoratori stessi.

Il presente provvedimento mira a realizzare quanto sopra accennato consentendo

al Ministero degli affari esteri di attuare e promuovere all'estero iniziative scolastiche, nonché attività di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali.

Le iniziative scolastiche e le attività di assistenza scolastica — il cui contenuto sociale non può sfuggire — tendono come indicato nell'articolo 2, a porre i figli dei lavoratori emigrati in condizioni di: frequentare con profitto le scuole dei Paesi di accogliimento; coltivare e approfondire la conoscenza della lingua e della cultura italiana; prepararsi per sostenere esami di idoneità e licenza nella scuola media; fruire di provvidenze scolastiche ed integrative

delle attività scolastiche analoghe, per quanto possibile, a quelle previste dalla legislazione vigente in Italia e beneficiare di ogni utile forma di assistenza prescolastica.

Il disegno di legge prevede inoltre che venga dato un assetto stabile ai programmi di insegnamento, allo svolgimento degli esami, al rilascio dei titoli di studio, relativi ai corsi o classi di lingua e cultura italiana. Tutto ciò si dovrà svolgere in collaborazione fra il Ministero degli affari esteri e quello della pubblica istruzione. È prevista altresì la possibilità di stabilire equipollenze fra titoli di studio italiani e stranieri conseguiti da figli di emigrati, previa frequenza con profitto dei corsi e delle classi anzidetti.

Le norme che regoleranno tali materie dovranno uniformarsi a quelle vigenti nel territorio della Repubblica, salve le varianti che saranno suggerite dalle particolari caratteristiche che le istituzioni scolastiche in parola rivestono.

Pure il problema del personale direttivo e insegnante, di ruolo e non di ruolo, trova adeguata soluzione in quanto il suo impiego risulta del tutto analogo a quello previsto per il personale addetto alle scuole italiane statali all'estero.

Un nuovo elemento viene tuttavia introdotto per il personale insegnante non di ruolo con l'articolo 9 del disegno di legge, e cioè il riconoscimento di una speciale valutazione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche previste dallo stesso disegno di legge, nonchè nelle scuole governative italiane all'estero, o presso scuole italiane all'estero legalmente riconosciute o parificate, nonchè in scuole che ricevono contributi dal Ministero degli affari esteri. Tale valutazione sarà accordata secondo i criteri che saranno fissati di volta in volta dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Ministero degli affari esteri, e avrà rilevanza ai fini dei concorsi a posti di ruolo e del conferimento delle supplenze e degli incarichi annuali in Italia. La valutazione in parola costituisce un premio al maggiore impegno che il servizio all'estero richiede, nonchè un riconoscimento dei par-

ticolari requisiti che gli interessati debbono possedere.

Per quanto riguarda l'istruzione nonchè la formazione ed il perfezionamento professionale dei nostri lavoratori all'estero, il provvedimento in esame prende come base le analoghe iniziative intraprese in tale campo nel territorio della Repubblica, sia dal Ministero della pubblica istruzione sia da quello del lavoro e della previdenza sociale, per favorire la promozione sociale dei lavoratori.

Le iniziative in parola riguardano pertanto: l'istruzione di base, lo studio della lingua del Paese di accoglimento e, infine, la formazione tecnico-professionale dei lavoratori emigrati, da attuare e promuovere all'estero. Per quanto riguarda i programmi, i profili professionali e la concessione degli attestati di qualifica è prevista una stretta collaborazione tra il Ministero degli affari esteri e quello del lavoro e della previdenza sociale, nonchè il Ministero della pubblica istruzione qualora si tratti di problemi che rientrino anche nella sua competenza.

È inoltre prevista la possibilità di riconoscere in Italia la qualifica professionale conseguita all'estero da nostri lavoratori che abbiano frequentato con profitto corsi di formazione e perfezionamento professionale organizzati dal Ministero degli affari esteri o da enti locali, anche stranieri.

Le modalità relative al riconoscimento anzidetto saranno naturalmente diverse secondo che si tratti di titoli conseguiti nei corsi organizzati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con quello del lavoro e della previdenza sociale, o di corsi organizzati da terzi.

Come risulta da quanto esposto, il provvedimento in parola offre al Ministero degli affari esteri la possibilità di assumere direttamente e cioè attraverso le proprie rappresentanze diplomatiche e consolari, le iniziative di cui trattasi, sia nel campo scolastico che in quello professionale. Il provvedimento medesimo prevede tuttavia anche il caso in cui analoghe iniziative, intraprese da enti o scuole dei Paesi di accogli-

mento, siano appoggiate dal Ministero degli affari esteri, in quanto integrative di quelle da esso assunte. Tale appoggio può concretarsi nella concessione di contributi in denaro, nell'assegnazione di libri, materiale didattico e di laboratorio, nonchè nella messa a disposizione di personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo.

Per la realizzazione degli scopi che con il disegno di legge in esame si intendono raggiungere, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad utilizzare parte dei normali stanziamenti dei capitoli 2301, 2302, 2303 e 2305, destinati alle spese relative al personale direttivo e insegnante di ruolo e non di ruolo, nonchè l'intero stanziamento del capitolo 2619, avente per denominazione: « Contributi in denaro, libri e materiale didattico ad enti, associazioni o comitati per l'assistenza educativa, scolastica e culturale e per la formazione professionale dei lavora-

tori italiani all'estero e delle loro famiglie ».

Lo stanziamento di tale ultimo capitolo dovrà essere così suddiviso: una parte a favore del capitolo 2302 per provvedere alla retribuzione degli insegnanti non di ruolo assunti dal Ministero degli affari esteri, come previsto dall'articolo 8 del disegno di legge; una parte dovrà formare lo stanziamento di un nuovo capitolo sul quale far gravare le spese generali derivanti dalle iniziative oggetto del presente disegno di legge e assunte direttamente dal Ministero degli affari esteri; una terza parte, infine, resterà assegnata al capitolo 2619 — la cui denominazione potrà essere eventualmente modificata — per corrispondere contributi in denaro, in libri e materiale didattico ad enti e scuole dei Paesi di immigrazione che assumano le iniziative di cui trattasi, integrando quelle intraprese dal Ministero degli affari esteri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ad integrazione di quanto previsto dal testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero, approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, il Ministero degli affari esteri ha la facoltà di attuare e promuovere all'estero iniziative scolastiche, nonchè attività di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali, a favore dei lavoratori italiani emigrati e dei loro familiari.

Art. 2.

Le iniziative scolastiche e le attività di assistenza scolastica all'estero sono dirette a porre i lavoratori italiani emigrati ed i loro familiari in condizioni di:

a) frequentare con profitto le scuole locali, per mezzo di classi o corsi prepara-

tori, organizzati, di norma, presso le scuole pubbliche dei Paesi di immigrazione;

b) coltivare ed approfondire la conoscenza della lingua e della cultura italiana in classi o corsi speciali, organizzati anche presso le scuole pubbliche dei Paesi di immigrazione;

c) fruire di provvidenze scolastiche ed integrative delle attività scolastiche analoghe, per quanto possibile, a quelle previste dalla legislazione vigente in Italia;

d) beneficiare di ogni utile forma di assistenza pre-scolastica, quali nidi di infanzia o scuole materne;

e) frequentare corsi organizzati annualmente, intesi a facilitare la preparazione per sostenere gli esami di idoneità e di licenza nella scuola media.

Art. 3.

Le iniziative di formazione e di perfezionamento professionali sono dirette a:

a) integrare ed aggiornare l'istruzione di base;

b) facilitare la conoscenza della lingua locale;

c) favorire e completare la preparazione tecnico-professionale, anche facilitando l'accesso a corsi stranieri che perseguono il predetto scopo.

Art. 4.

I programmi di insegnamento, le norme per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio delle classi o corsi di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *e)* dell'articolo 2 saranno stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Le equipollenze con i titoli di studio italiani dei titoli conseguiti nelle scuole straniere previa frequenza con profitto dei corsi di cui alla lettera *b)* dell'articolo 2 saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Le equipollenze dei titoli di studio conseguiti nelle scuole straniere, con i titoli di studio italiani compresi nella fascia dell'obbligo scolastico potranno essere ottenute anche da coloro che superino in Italia esami integrativi di lingua e cultura italiana, previa frequenza, se del caso, di corsi della scuola elementare o media dell'obbligo, secondo le norme ed i programmi che saranno stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, e d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

Le altre disposizioni che si rendessero necessarie per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 e dalle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 3 saranno stabilite con provvedimenti da emanare dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione.

Le norme previste dai precedenti commi saranno adeguate a quelle vigenti nel territorio della Repubblica, salvo varianti rese necessarie dalle particolari esigenze di cui alla presente legge.

Art. 5.

I profili professionali, i programmi di formazione e di perfezionamento professionale, le norme relative agli attestati di qualifica anche ai fini della legge 14 novembre 1967, n. 1146, e tutte le altre disposizioni che si rendessero necessarie per l'attuazione di quanto previsto dalla lettera *c)*, dell'articolo 3, saranno stabiliti con provvedimenti del Ministro degli affari esteri da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro della pubblica istruzione qualora si tratti di iniziative che abbiano anche contenuto didattico-culturale.

La validità in Italia di altri attestati di qualifica professionale acquisiti all'estero da lavoratori italiani sarà stabilita con provvedimenti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare d'intesa con il Ministro degli affari esteri e sentito il Ministro della pubblica istruzione ove si

tratti di questioni rientranti anche nella sua competenza.

Art. 6.

Per promuovere iniziative scolastiche o di assistenza scolastica nonchè di formazione professionale assunte da enti o scuole locali e che integrino quelle svolte direttamente dal Ministero degli affari esteri, il Ministero stesso ha facoltà di concedere contributi in denaro, libri, materiale didattico e di laboratorio, e di assegnare personale di ruolo e non di ruolo di cui ai successivi articoli 7 e 8.

Art. 7.

Per l'attuazione dei fini previsti dalla presente legge si provvede mediante l'impiego di un'aliquota dei presidi e professori di scuole secondarie di primo e secondo grado, degli ispettori scolastici, dei direttori didattici e degli insegnanti elementari, dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, messi a disposizione del Ministero degli affari esteri nei limiti e secondo le modalità previste dal testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, dalla legge 6 ottobre 1962, n. 1546, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, di attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 891.

Al personale suddetto si applicano le stesse norme sullo stato giuridico ed economico vigenti per il personale di ruolo assegnato dal Ministero degli affari esteri alle istituzioni scolastiche e culturali all'estero in base ai provvedimenti legislativi sopracitati.

Art. 8.

Qualora non fosse possibile od opportuno utilizzare il personale insegnante di ruolo di cui al precedente articolo 7, il Ministero degli affari esteri ha la facoltà di assumere insegnanti incaricati o supplenti scelti tra coloro che siano in possesso del prescritto

titolo di studio od abbiano comprovata esperienza specifica, siano forniti, possibilmente, del requisito della cittadinanza italiana e abbiano conoscenza della lingua locale o almeno di una delle principali lingue straniere.

Detto personale è compreso nel contingente di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, e la determinazione del trattamento economico viene effettuata con le modalità previste dall'articolo 11 della legge medesima.

Art. 9.

Ai fini del concorso a posti di ruolo e del conferimento delle supplenze e degli incarichi annuali in Italia, è riconosciuta al personale insegnante non di ruolo di cui all'articolo 8 una speciale valutazione del servizio prestato nelle istituzioni previste dalla presente legge, secondo i criteri fissati, di volta in volta, dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Ministero degli affari esteri.

La valutazione di cui al precedente comma è riconosciuta se per il servizio prestato sia stata attribuita la qualifica dalla competente autorità scolastica italiana di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215. Essa è riconosciuta altresì, ed alle stesse condizioni, al personale insegnante non di ruolo di cui all'articolo 19, ultimo comma, del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, assegnato alle scuole governative italiane all'estero, o in servizio all'estero presso scuole italiane legalmente riconosciute o parificate, nonchè in scuole che ricevono contributi dal Ministero degli affari esteri, sempre che queste ultime svolgano interamente i programmi previsti per le corrispondenti scuole statali italiane all'estero.

Art. 10.

Le prestazioni professionali del personale docente e non docente che comportino solamente un esiguo numero settimanale di ore lavorative o un rapporto non continuativo

di lavoro e che si rendessero necessarie per l'attuazione delle iniziative di cui ai precedenti articoli 2 e 3, debbono essere autorizzate dal Ministero degli affari esteri.

Con le medesime autorizzazioni saranno determinate le retribuzioni da corrispondere in valuta locale al personale assunto sul posto per il disimpegno delle suddette prestazioni, avendo riguardo alla quantità delle prestazioni stesse e alle retribuzioni corrisposte in analoghi casi nelle scuole pubbliche locali.

Gli oneri derivanti da dette assunzioni saranno posti a carico delle spese generali di funzionamento delle iniziative scolastiche e di formazione e perfezionamento professionali.

Art. 11.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 2301, 2302, 2303, 2305 e 2619 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1969 e di quelli corrispondenti degli anni successivi.